

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI

***Le novità in campo deontologico e i  
nuovi Consigli di disciplina istituiti  
presso gli Ordini degli ingegneri***

*22 aprile 2014  
Cagliari*

*Andrea Gianasso*

- etica professionale
- la proposta di creazione del Comitato Nazionale di Ecoetica
- La deontologia professionale: il nuovo Codice deontologico
- i Consigli di disciplina
- L'etica e il nuovo ordinamento degli Ordini professionali

# **ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**

**L'ETICA**

# Etica = branca della filosofia

Il termine “etica”, dal greco "τό εθος" (to ethos), significa "*uso, abitudine, consuetudine, usanza, costume*", esattamente come il termine latino “morale” (da "*mos, moris*", costume, uso, consuetudine) e riguarda quindi quelle che sono le regole del vivere comune e, in generale, del comportamento dell'uomo

- **Etica pura:** ramo della filosofia che studia i fondamenti razionali che permettono di assegnare una valutazione positiva o negativa) ai comportamenti dell'uomo

etica scientifica

etica degli affari

- **Etica applicata:**


etica del lavoro

bioetica


etica professionale

ecc....


# SOCRATE



PLATONE



ARISTOTELE





***ogni arte e ogni scienza, e così ogni azione  
e ogni proposito, sembrano rivolgersi  
alla ricerca di qualche bene***

***per ciò opportunamente si è chiamato bene  
ciò a cui tutte le cose tendono***

*(Aristotele - Etica nicomachea, L. 1, cap. 1)*

**etica = comportamento dell'uomo =  
principio base della convivenza civile**

Anche se non ce ne accorgiamo, tutta la nostra vita é impostata su principi etici

Etica  
principi  
doveri

I principi e i doveri etici vanno al di là di quanto richiesto dal rispetto delle leggi

# I PRINCIPI

## Esistono principi etici che non hanno risvolti deontologici

*Esempio che differenzia l'etica dalla deontologia:*


Dalla Costituzione:


• *"ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*

Questo dovere, importantissimo dal punto di vista etico, non ha un diretto riscontro di tipo deontologico, perché le norme del Codice Deontologico implicano sanzioni per chi non le rispetta, mentre non è prevista alcuna sanzione per chi non pone in pratica il principio sopra esposto

# Ippocrate (V secolo a.C.)

il medico deve condurre una vita regolare e riservata, non deve speculare sulle malattie dei pazienti ma anzi curarli gratuitamente se bisognosi, deve stabilire stabilisca un legame di sincerità con i malati.





Il giuramento di Ippocrate da un manoscritto bizantino dell'XI secolo (Biblioteca Vaticana)

# Il giuramento di Ippocrate

## Testo Classico

*Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto:*

*di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla;*

*di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.*

*Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa.*

.....

**E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".**

# Il giuramento di Ippocrate

## Testo attuale

- **Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,**

GIURO:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;

di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;

di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze;

di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;

.....

# LE NOUVEAU SERMENT D'ARCHIMEDE

- Je pratiquerai ma profession dans le respect d'une éthique des droits de l'homme et de la responsabilité du patrimoine naturel de l'humanité
- J'assumerai, dans tous les actes de ma vie professionnelle, ma responsabilité vis-à-vis de mon institution, de la société et des générations futures
- Je veillerai à promouvoir le respect des rapports équitables entre tous les hommes et à soutenir le développement des pays économiquement défavorisés
- Je veillerai à expliquer mes choix et mes décisions dans la plus grande transparence possible à l'égard des décideurs et des citoyens
- Je serai attentif à favoriser, dans l'exercice de mes fonctions, les formes de management qui permettront une large coopération de tous les acteurs afin de donner du sens au travail de chacun et à l'innovation
- Je m'engage à porter la plus grande attention à l'expression de l'esprit critique et au respect de la déontologie dans l'usage des moyens d'information et de communication
- Je serai attentif à compléter de manière continue mes compétences professionnelles dans tous les domaines des sciences technologiques, économiques, humaines et sociales requises par l'exercice de mes fonctions

Extrait du “manifeste pour la technologie au service de l'homme”,  
Grenoble, le 12 octobre 2000.



# L'etica professionale contestualizzata al particolare momento storico

- L'etica, che implica un codice di comportamento, é collegata strettamente ai cambiamenti sociali, economici e ideali della collettività
- Ad esempio, per la professione di ingegnere, sono mutati rispetto al passato:
  - il comportamento riguardante il rispetto della tariffa professionale
  - il comportamento nei confronti della pubblicità
  - ecc...

# L'importanza dell'etica professionale applicata all'ingegneria

Gli ingegneri esercitano una professione che, rispetto ad altre, riveste un particolare importanza perché riguarda temi fondamentali per la vita e la sostenibilità:

- la sicurezza
- l'inquinamento
- la sfruttamento dell'energia
- ecc...

**LA CARTA ECOETICA  
E IL COMITATO NAZIONALE DI ECOETICA**

## **l'etica: problemi di rapporti**

- rapporto dell'uomo con gli altri uomini
- rapporto dell'uomo con il mondo in cui vive

# LA PROPOSTA IN CAMPO ETICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Il CNI, oltre ad attivare tutte le iniziative richiesta dal nuovo ordinamento:

- ha rielaborato la CARTA ECOETICA (sulla falsariga del documento già predisposto dal Consiglio precedente, ma attribuendo alla stessa una valenza più ampia, che esce del riferimento unicamente alla professione dell'ingegnere)
- propone la formazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del COMITATO NAZIONALE DI ECOETICA che, al pari di quanto già posto in essere con il Comitato Nazionale di Bioetica



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il Ministero della Giustizia - 00186 Roma - via Arenula,70

carta  
*eco-etica*

**la CARTA ECOETICA**

**i principi di riferimento**

## **compiti del COMITATO NAZIONALE DI ECOETICA**

**una iniziativa che vede gli ingegneri e il CNI in prima linea:**

### Scopo del Comitato:

svolgere attività di consulenza al Governo e alle istituzioni con l'emissione di pareri, mozioni e pubblicazioni elaborati sulla base di orientamenti di pensiero che, proiettati nel medio-lungo periodo, siano di utilità nel favorire l'affermazione di visioni, logiche e azioni all'esigenza – dettata dalla sostenibilità – di una necessaria armonica interpretazione e composizione delle istanze economiche, energetiche, ambientali e sociali

## con quali presupposti nasce la CARTA ECOETICA

La Carta rappresenta la chiusura di un ciclo che, nell'arco di quasi un ventennio, ha visto il C.N.I. – unitamente con le Sedi Provinciali degli Ordini – impegnarsi nella costruzione di un percorso etico-culturale incardinato sui temi della

**responsabilità inter-generazionale**

e dello

**sviluppo sostenibile**



## gli ASSUNTI della CARTA ECOETICA

- condizione umana e contesto biosferico  
(identificazione della soglia di sostenibilità della biosfera: resilienza degli ecosistemi, tassi di rigenerabilità, consumi di energie non rinnovabili)
- netta discontinuità entro lo sviluppo umano: sue inedite interferenze biosferiche (superati i tassi di rigenerabilità)
- inedita dilatazione della “responsabilità” umana
- necessaria affermazione di una cultura della sostenibilità
- innovazioni e professioni a matrice tecnico- scientifica

# **PRINCIPI E FONDAMENTI della CARTA ECOETICA**

- **la libertà responsabile**
- **la sostenibilità dei modelli di sviluppo**
- **gli stili di vita individuali e collettivi**
- **i processi di governance**
- **aree antropizzate e non antropizzate**
- **il patrimonio edilizio e paesaggio**
- **la mobilità sostenibile**
- **l'atto progettuale e produttivo**
- **le giovani generazioni**

# **modalità per la costituzione del COMITATO NAZIONALE DI ECOETICA**

- predisposizione e approvazione della Carta Ecoetica
- divulgazione della Carta Ecoetica
- individuazione dei possibili ADVISORS
- individuazione dei possibili PARTNERS
- predisposizione dello statuto
- presentazione del progetto e richiesta ufficiale al  
Governo di costituzione del

## **COMITATO NAZIONALE DI ECOETICA**

**presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

# **LA DEONTOLOGIA**

perché non sono sufficienti i principi etici....

# ETICA E DEONTOLOGIA

Esercitare una professione, quindi, implica il rispetto di tutta una serie di "doveri" ("τά δέοντα", da cui il termine "deontologico", in greco significa appunto "doveri").

**CODICE DEONTOLOGICO = CODICE DEI DOVERI**

# **Il nuovo Codice Deontologico**

*approvato dal CNI in data 12 aprile 2014*

## la premessa

***“gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti”***

IL CODICE DEONTOLOGICO VISTO COME UNA  
AUTOREGOLAMENTAZIONE VOLUTA DAGLI INGEGNERI  
E NON COME UNA NORMA IMPOSTA DALL'ALTO



## la premessa: gli iscritti all'albo sono consapevoli che l'attività dell'ingegnere:

- è **una risorsa** che deve essere tutelata e che implica doveri e **responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente**
- è decisiva per il raggiungimento dello **sviluppo sostenibile** e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita
- deve essere esercitata tenendo conto del dovere di **migliorare costantemente le proprie capacità e conoscenze**
- deve essere esercitata secondo i principi di **autonomia intellettuale**, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale
- deve essere esercitata in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, evitando di **sottrarsi ad ogni forma di condizionamento** diretto od indiretto e, in caso di calamità, rendendosi disponibili e coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle **emergenze** presenti nel territorio.

# gli articoli della Costituzione richiamati nella premessa:

- - art. 4, comma 2: *“ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*
- - art. 9: *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*
- - art. 41, commi 1-2: *“l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”*

# Il Codice Deontologico

## La deontologia come complesso dei doveri inerenti alla categoria professionale

Il Codice Deontologico emanato dal CNI e recepito dall'Ordine di appartenenza, riguarda:

- principi e doveri generali
- rapporti con l'interno e l'esterno della categoria professionale

## **criteri seguiti**

- 1) mantenere per quanto possibile gli articoli del Codice attuale e delle relative “Norme di attuazione”
- 2) inserire gli obblighi derivanti dalle nuove normative
- 3) sottolineare e meglio evidenziare alcuni principi di etica dal punto di vista deontologico

# **differenze con il codice deontologico precedente**

- un unico testo anziché "Codice" + "Norme di attuazione"
- n. 23 articoli suddivisi in 83 commi, anziché 12 articoli suddivisi in 41 commi

# Codice deontologico: principi e doveri generali

- principi generali
- finalità e ambito di applicazione
- doveri dell'ingegnere
- correttezza
- legalità
- riservatezza
- formazione e aggiornamento
- assicurazione professionale
- pubblicità informativa

# Codice deontologico: rapporti con l'interno e l'esterno della categoria professionale

- rapporti con il committente
- incarichi e compensi
- svolgimento delle prestazioni
- rapporti con i colleghi e altri professionisti
- rapporti con i collaboratori
- concorrenza
- attività in forma associativa o societaria
- rapporti con le istituzioni
- rapporti con la collettività
- rapporti con il territorio
- rapporti con l'Ordine e gli organismi di autogoverno

# LE NOVITÀ NEI CODICI DEONTOLOGICI IMPOSTE DALLA LEGGE

- indipendenza di giudizio (D.L. 138/2011- L. 148/2011)
- obbligo di assicurazione (D.P.R. 137/2012 art. 5)
- obbligo di formazione permanente (D.L. 138/11- L. 148/11, D.P.R. 137/2012 art. 7)
- obbligo di pattuizione dei compensi (D.L. 138/11- L. 148/11, D.L. 1/12 - L. n. 27/12)
- libera concorrenza (D.L. 138/11- L. 148/11)
- pubblicità (D.L. 138/11- L. 148/11)
- tirocinio (al momento non previsto per gli ingegneri) (D.L. 138/11- L. 148/11)
- possibilità di operare sotto forma di società di capitale (STP) (Legge 183/11)



## **indipendenza di giudizio (D.L. 138/2011- L. 148/2011)**

4.6) L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio

## **obbligo di assicurazione (D.P.R. 137/2012 art. 5)**

8.1) Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale

8.2) L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale

**obbligo di formazione permanente**  
**D.L. 138/11- L. 148/11, D.P.R. 137/2012 art. 7)**

7.1) L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale

7.2) L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge

## **obbligo di pattuizione dei compensi (D.L. 138/11- L. 148/11, D.L. 1/12 - L. n. 27/12)**

11.1) L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso

11.3) La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi

## libera concorrenza (D.L. 138/11- L. 148/11)

15.1) La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario

15.4) L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

.....

.....

## **pubblicità informativa (D.L. 138/11- L. 148/11)**

9.1) La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni

9.2) Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie

## **tirocinio (al momento non previsto per gli ingegneri) (D.L. 138/11- L. 148/11)**

14.5) L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.

14.6) Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

14.7) Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.

14.8) Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.

## **possibilità di operare sotto forma di società di capitale (STP) (Legge 183/11)**

16.4) La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività.

Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo



# LE NOVITÀ NEI CODICI DEONTOLOGICI NON IMPOSTE DALLA LEGGE

- maggiore attenzione alla riservatezza
- maggiore attenzione ai fenomeni di criminalità organizzata
- maggiore attenzione all'ambiente, al paesaggio e alla tutela dei beni culturali

# riservatezza

6.1) L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale

6.2) L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale

## **fenomeni di criminalità organizzata**

5.3) Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

# **attenzione all'ambiente, al paesaggio e alla tutela dei beni culturali**

19.1) L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2) Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

# **La trattazione dei giudizi disciplinari avanti ai Consigli di disciplina**

## *Riferimenti normativi*

**Art. 3, comma 5, lettera f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148**

- f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di **organi a livello territoriale**, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate **l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari** e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera **non si applicano alle professioni sanitarie** per le quali resta confermata la normativa vigente

**"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148**

- ART. 8 comma 1

Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

.....

- ART. 8 comma 10

Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

- ART. 8 comma 11

**Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.**

## **Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012**

- I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, nominati dal Presidente del Tribunale fra un numero di nominativi doppio rispetto a quelli da nominare
- La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale, oltre che con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.
- **I Consigli di disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa. Se composti da più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno con tre consiglieri.**
- **Il Collegio di Disciplina, costituito da 3 membri, svolge le fasi di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.**



## **componenti del Consiglio di disciplina della Sezione B dell'albo**

- Il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.
- Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.
- **I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.**
- In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell'Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo

## alcune premesse

- L'attribuzione ai nuovi Consigli di disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari **non significa che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti**
- I Consigli di disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in "Collegi" formati da tre Consiglieri ai quali è delegata l'istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, **sono assimilabili a veri e propri organi giudiziari piuttosto che non a consigli di tipo assembleare.**
- **Non è prevista, infatti, alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio nel suo insieme**, per cui eventuali riunioni di tutti i Consiglieri possono avere significato unicamente per quanto riguarda l'organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento dell'attività

## rapporti fra Ordine e Consiglio di disciplina

- Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

- I compiti di segreteria ed assistenza all'attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

Parimenti, le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine.

## cariche nei Consiglio di disciplina

- Il Presidente del Consiglio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio é presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Segretario del Consiglio di disciplina é il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.

## cariche nei Collegi di disciplina

- Il Presidente del Collegio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Collegio é presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Segretario del Collegio di disciplina é il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
- In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

## L'assegnazione dei procedimenti ai Collegi di disciplina

- La formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina, la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi e gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina sono rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina
- E' importante peraltro che l'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi avvenga secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di **funzionalità** e di **trasparenza**

## **conflitto di interesse**

- Ove il componente del Collegio di disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
- Spetta al Presidente del Consiglio di disciplina provvedere alla **sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di disciplina.**

## segnalazioni di violazioni del codice deontologico

- Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.
- Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico **pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina**, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.
- Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito é rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.



## **procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale**

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.

# **LA FASE ISTRUTTORIA**

# la verifica dei fatti

- **Il presidente del Collegio**, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
- Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, è opportuno che il presidente del Collegio di disciplina al quale è stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio.
- Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. Può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.
- Non è indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno.

# audizione dell'incolpato

- **Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di disciplina per essere udito sulla situazione.** Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione
- Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite, il presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.
- L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

## **fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare**

- Al termine della audizione, fatto uscire l'incolpato, **il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.**
- Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, é riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.
- Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

## **considerazioni sulla fase istruttoria**

*Si deve tener presente che la deliberazione che viene assunta dopo aver udito l'incolpato non implica alcuna decisione sul procedimento ma unicamente richiede di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicano o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare*

*Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica*

# **LA FASE DECISORIA**

# prima fase del giudizio disciplinare

## nomina del relatore

- Con la decisione del Collegio di dare corso a giudizio disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come primo adempimento, **la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come relatore**
- Può essere relatore anche lo stesso Presidente
- Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di disciplina



## avvertenza

- La citazione deve essere fatta ponendo un termine non minore di quindici giorni
- L'incolpato deve essere avvertito che può essere accompagnato da un legale e/o da un esperto di fiducia e deve poter presentare documenti a suo discarico
- **Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità nella fase decisoria.** Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione

# citazione dell'incolpato

- La citazione deve contenere:
  - ✧ l'indicazione dell'autorità procedente
  - ✧ l'indicazione del professionista incolpato
  - ✧ un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione
  - ✧ la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria
  - ✧ l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari
  - ✧ l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia
  - ✧ giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento

# la discussione del giudizio

## Discussione del giudizio disciplinare

Nel corso della riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione

### **Attenzione:**

- *le sedute del Collegio di disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati*
- *ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza*
- *per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di disciplina*
- *il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso*
- *la decisione del Collegio di disciplina deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario del Collegio.*

# avvertenza

- Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:
  - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata
  - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta
  - le decisioni sono assunte a maggioranza

# rinvii

- Non é prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione
- Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva
- Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di disciplina nelle forme regolamentari

## **le sanzioni** *(art. 45 R.D. n. 2537/1925)*

- La decisione del Collegio di disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare
- Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:
  - ✦ l'avvertimento
  - ✦ la censura
  - ✦ la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi
  - ✦ la cancellazione dall'Albo

## **l'avvertimento**

**l'avvertimento**, sanzione prevista per violazioni di lieve gravità, consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi

*non é prevista la notifica al colpevole con ufficiale giudiziario*

## **la censura, la sospensione, la cancellazione dall'albo**

Per violazione più gravi sono previste le seguenti sanzioni, con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- **la censura**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo
- **la sospensione** dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi
- **la cancellazione** dall'Albo



## contenuto della sanzione

La decisione **deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito** secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato

La decisione deve essere esposta **con linearità e sinteticità**, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione

Su ogni specifico punto la decisione deve essere trattata in modo compiuto, **senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.**

**Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate**

# prescrizioni formali importanti

La decisione del Collegio di disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante
- professionista incolpato
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall' interessato
- motivi su cui si fonda l'atto
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario

# notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di disciplina:

- **deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina** il quale, se trattasi di avvertimento, provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, **provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario**
- **Deve essere inviata dal presidente del Consiglio di disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale**, il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso
- **deve essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica**, che potrebbe impugnare le stesse presentando ricorso al CNI

# **notifica dei provvedimenti definitivi di sospensione e cancellazione dall'albo**

I provvedimenti definitivi, ovvero non impugnati, di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati dall'Ordine ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani

# ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Consiglio di disciplina

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

# **esecutività delle sanzioni**

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Peraltro, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art.3 DPR n.1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, é comunque auspicabile che l'esecuzione delle sanzioni comminate *venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo inoltre che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.*

# sanzioni derivanti da norme di legge

- Nel caso di **condanna alla reclusione e alla detenzione** il Consiglio di disciplina, *sempre tramite un Collegio di disciplina*, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze
- La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso **ordine di custodia cautelare in carcere** e fino alla sua revoca
- Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (**perdita dei diritti civili**) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo

*In questi casi il provvedimento di cancellazione é assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di disciplina (tramite un Collegio di disciplina)*

# reiscrizione dopo la cancellazione

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo

*La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del DM 1 ottobre 1948 ("Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri").*



# **La trattazione dei ricorsi e dei reclami avanti al C.N.I.**

## richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (*“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto”*), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale contro la deliberazione del Consiglio di disciplina

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo DM 1 ottobre 1948 *“Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”*

## oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:

- decisioni del Consiglio di disciplina istituito presso l'Ordine territoriale su deliberazione dei Collegi di disciplina (art. 48)
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda di iscrizione all'albo (art. 10)
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21)
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'albo (art. 22)

# modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri **possono essere proposte dal professionista interessato o dalla Procura della Repubblica** e devono essere presentate o notificate presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento

Il Consiglio di disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale

*NOTA: Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642)*

## **contenuto dei ricorsi**

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso

Il ricorso deve inoltre indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del CNI, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione

# iter dei ricorsi: presentazione

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare o presso l'Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'albo - se é presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso

Il Consiglio di disciplina/l'Ordine territoriale annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente é il professionista
- al professionista, se il ricorrente é la Procura della Repubblica

# deposito dei ricorso e invio al CNI

- Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di disciplina/l'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso é stato presentato in precedenza): in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti
- Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo é rimasto presso la sede del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio di disciplina/dall'Ordine al CNI, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata

## **trasmissione del ricorso al Ministero della Giustizia**

Il CNI, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione (se il ricorso non é completo nelle sue parti il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di disciplina (o all'Ordine, nel caso di provvedimenti di iscrizione all'albo) e/o al ricorrente

Successivamente il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al CNI



# **giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'albo**

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione B

Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso svolge l'attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica

## **fase istruttoria**

Il CNI invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo ed a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune

Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere sentito personalmente

## fase decisoria

- Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-relatore e viene fissata la data per la trattazione del ricorso
- Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso
- Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario. Quindi, in assenza delle parti, si procede alla discussione
- Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza
- In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo

*NOTA: le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati*

# contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere:

- il nome del ricorrente
- l'oggetto dell'impugnazione
- le motivazioni della decisione
- il dispositivo
- l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui é pronunciata
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario

## **verbale delle sedute**

Il processo verbale delle sedute é redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere:

- indicazione del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la seduta
- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti
- indicazione dei ricorsi esaminati
- provvedimenti presi per ciascun ricorso
- firme del Presidente e del Segretario

*NOTA: in assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età*

# pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di disciplina/all'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica

E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione

*NOTA: la procedura per l'accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990*

# RECLAMI

Il D.Lgs. Luogotenenziale 23/11/1944 n. 382 (*“Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”*) (ora: Consigli Nazionali) fissa – tra l’altro - le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini (ora modificate dal DPR 8/07/2005 n.169 : *“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”*) e, nello stesso tempo, indica le modalità dei reclami **avverso agli esiti delle elezioni stesse.**

# modalità di presentazione dei reclami

Contro i risultati dell'elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell'albo o dal Procuratore della Repubblica.

Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, **il reclamo deve essere presentato dal ricorrente direttamente al CNI, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio. Il reclamo può essere in carta semplice e senza la ricevuta di pagamento della tassa di ricorso.**

Per il resto, l'iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi

*NOTA: la sentenza della Corte Costituzionale del n. 477 del 26/11/2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo. Di conseguenza, il reclamo consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione si considera tempestivo*



# **IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

# ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

- gli Ordini territoriali
- il Consiglio Nazionale
- le aggregazioni di Ordini
- l'esercizio della professione

## La struttura ordinistica: profili organizzativi, funzioni e compiti, normativa di riferimento

- nel passato: corporazioni
- oggi: ordini professionali

Il passato

# I

## ARTES (operae) LIBERALES

### ARTES LIBERALES

- adatte agli uomini liberi
- (honorarium)

### ARTES SERVILES

(illiberales)

- adatte agli schiavi, ai soldati e ai mercanti
- (salario)
- (mercede)

# PROFESSIONI

## PROFESSIONI LIBERALI

### ARTI LIBERALI


#### TRIVIUM

- grammatica
- dialettica
- retorica


#### QUADRIVIUM

- aritmetica
- geometria
- astronomia
- musica

# Arti comuni nel Medioevo



## Mercante – banchiere (XV secolo)









# corporazione dei tintori



# LE CORPORAZIONI MEDIOEVALI

**i borghesi erano organizzati in corporazioni o arti:**

- sono libere associazioni di tutti coloro che in una città esercitano lo stesso mestiere o commercio
- sono organizzazioni del lavoro di cui fanno parte i padroni e non i salariati
- sono strutturate con cariche modellate sulle istituzioni comunali
- si prefiggono lo scopo di regolare la vita economica della città attraverso il controllo in regime di monopolio di tutte le attività di commercio o di mestiere (non si può esercitare alcuna attività se non si è associati ad un'arte)
- stabiliscono il regime dei prezzi delle merci, dei salari, delle condizioni di lavoro
- proteggono i propri associati dalla concorrenza straniera

# l'istituzione degli ordini professionali

## La svolta del 1923

- Ordini per la tutela dei cittadini e non dei professionisti
- tutela e garanzia della competenza professionale
- tutela del comportamento
- Codici deontologici

il ventennio

## **La Camera dei Fasci e delle Corporazioni**

organo legislativo del Regno d'Italia che sostituì la Camera dei deputati dal 1939 al 1943, nella XXX Legislatura del Regno d'Italia

# **Legge istitutiva della Camera dei fasci e delle Corporazioni (1938)**

**Art. 1** - La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

.....

## **Art.19.**

Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perché siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite.

# La nascita degli Ordini

Ordini degli ingegneri (Decreto Luogotenenziale del 1944)

Codici deontologici

Legge tariffaria



# PROFESSIONI OGGI

con il termine “*professioni liberali*” si intendono oggi le attività dell’uomo nelle quali la componente intellettuale é predominante su quella manuale

prevalenza della CONOSCENZA

# PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Professioni che sono state considerate meritevoli di una tutela speciale – a difesa dei cittadini e della società – in quanto il loro esercizio può provocare conseguenze gravi in caso di incapacità o di scorrettezze

prevalenza della **RESPONSABILITA'**

conoscenza + responsabilità =

## etica delle responsabilità

esercitare una professione significa addossarsi precise responsabilità, personali e non delegabili, nei confronti non solo del committente ma anche della collettività e del territorio

# nascono da qui una serie di doveri etici:

- obbligo morale di conoscere a fondo la materia nella quale viene esercitata la professione, di aggiornarsi continuamente e di approfondire ogni aspetto delle questioni che si devono risolvere
- dovere etico di essere sempre cosciente e consapevole dell'impatto che le scelte e decisioni del professionista hanno o possono avere sulla società, sui cittadini e sull'ambiente

## gli ordini professionali prima della riforma dell'ordinamento

- **funzioni degli ordini:**

- verifica della competenza professionale
- **verifica del comportamento**  
(codice deontologico)
- verifica dei compensi professionali  
(vidimazione parcelle)
- attività a tutela della professione

## gli ordini professionali dopo la riforma dell'ordinamento

- **funzioni degli ordini:**

- verifica della competenza professionale
- **verifica della assicurazione obbligatoria**
- certificazione volontaria delle competenze
- **verifica del comportamento**  
(tramite i Consigli di disciplina)
- verifica dei compensi professionali  
(vidimazione parcelle)
- attività a tutela della professione
- **attività di formazione permanente obbligatoria**

**FINE**

*Grazie per l'attenzione*